

Sintesi parlamentare n. 23/C della settimana dal 4 giugno all'8 giugno 2012

11 Giugno 2012

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- **Decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese” ([DDL 5194/C](#)).**

L'Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente ed i contenuti si veda la [Sintesi n. 22/2012](#).

Il provvedimento, oltre a contenere norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore dei trasporti, prevede la proroga del termine del 30 giugno 2012, previsto dall'art.29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), per l'effettuazione dell'autocertificazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. La proroga è disposta nelle more dell'emanazione dell'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dal Testo unico con le procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art.6, D.Lgs 81/2008) sulla base delle quali dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 dipendenti. Il termine del 30 giugno viene, quindi, prorogato fino alla scadenza del terzo mese successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui sopra, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Il decreto legge, che scade il 13 luglio 2012, passa ora alla lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- **DDL recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”** ([DDL 3900/C ed abb.](#)).

La Commissione Giustizia ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo licenziato dal Senato.

Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le [Sintesi n. 45/2009, 43/2010 e 47/2010.](#)

Il provvedimento contiene una rivisitazione complessiva dell’ordinamento forense e, a tal fine, disciplina, tra l’altro: l’esercizio dell’attività di avvocato, i doveri, le tariffe professionali, gli albi, elenchi e registri; gli organi e le funzioni degli ordini forensi; l’accesso alla professione e il procedimento disciplinare.

In particolare, il testo, nel disciplinare l’esercizio della professione di avvocato, riserva a quest’ultimo, con alcune specifiche limitazioni, l’esercizio delle attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale. A tal fine, viene chiarito che le Associazioni, nelle diverse articolazioni, possono svolgere attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale a favore dei propri associati, purché portatrici di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale. Viene, altresì, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto le suddette attività, se svolte nell’esclusivo interesse del datore di lavoro e del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Infine, viene previsto che se il destinatario delle attività è costituito in forma di società, le stesse possono essere svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Con riferimento al regime di incompatibilità, viene chiarito che la professione di avvocato è incompatibile, tra l’altro, con qualsiasi attività di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, anche se con orario di lavoro limitato.

Viene, inoltre, dettata una nuova disciplina delle società tra avvocati, demandata a un decreto legislativo da emanare entro un anno ed introdotta la figura dell’avvocato specialista.

Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.

- **DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria**

2012” (DDL 4925/C).

La Commissione Politiche dell'Unione europea ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.

Tra queste, in particolare, si segnalano:

Articolo 2

Viene inserito un nuovo criterio direttivo per l'esercizio della delega legislativa, con cui si dispone che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea non possono contenere disposizioni recanti i livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei. A tal fine sono individuati come livelli di regolazione più restrittivi: l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea nei diversi stati membri, possano determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Italia.

Emend. 2.1 (nuova formulazione) del Relatore

Articolo aggiuntivo

Viene previsto che il Governo informi tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta all'adozione di atti normativi o alla conclusione di accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica. Inoltre, qualora intenda aderire ad accordi o intese a livello europeo che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di vincoli di finanza pubblica ovvero la partecipazione a meccanismi di stabilizzazione che comportino prestiti o garanzie è tenuto ad acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché a tenerne conto in sede europea, ovvero a motivare un'eventuale posizione discordante. L'espressione del parere parlamentare è prevista entro 10 giorni dalla trasmissione del progetto di decisione o accordo da parte del Governo, o in casi di motivata urgenza entro 3 giorni.

Emend. 4.02 del Relatore

Articolo aggiuntivo

Al fine del recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, viene previsto uno specifico criterio direttivo

riguardante il coordinamento dell'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della legge di cui all'articolo 81, sesto comma, Cost., come sostituito dalla L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1 (sull'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), da approvare entro il 28 febbraio 2013, con riferimento, in particolare, all'istituzione presso le Camere di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio.

Emend. 6.01 a firma di parlamentari

Scheda emendamenti in Commissione

Il provvedimento disciplina annualmente il recepimento nell'ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all'Italia dall'appartenenza alle Comunità europee in conformità a quanto stabilito dalla Legge 11/05 recante ""Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"".

In particolare, viene conferita al Governo la delega per l'attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B con l'illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.

Tra le direttive da recepire si segnalano:

- 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013);
- 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (scadenza 10 giugno 2013).

Il provvedimento passa ora all'esame dell'Aula.